

REGOLAMENTO (CEE) N. 3817/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁴⁾;considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/89 della Commissione⁽⁵⁾, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1989;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di più del 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener

conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 630/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che disciplina l'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle uova in provenienza dal Portogallo e modifica il regolamento (CEE) n. 176/86⁽⁶⁾, ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle uova in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati negli importi indicati in allegato.

2. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione dei prelievi di cui in allegato è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 10.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 276 del 26. 9. 1989, pag. 12.